PARERE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1968

diretto al governo del Granducato del Lussemburgo in merito ad un progetto di legge recante approvazione della modifica dell'articolo 29 del Capitolato d'oneri della Société nationale des chemins de fer luxembourgeois e ad un progetto di regolamento granducale relativo alla stipulazione di accordi tariffari particolari da parte della Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/336/CEE)

Ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, con la quale si istituisce una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste per gli Stati membri nel settore dei trasporti (1), il governo lussemburghese ha trasmesso alla Commissione, con lettera del 14 giugno 1968 del rappresentante permanente del Lussemburgo presso le Comunità europee, una proposta di legge recante approvazione della modifica dell'articolo 29 del Capitolato d'oneri della Société nationale des chemins de fer luxembourgeois e per un progetto di regolamento granducale relativo alla stipulazione di accordi tariffari particolari da parte della Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

La lettera del rappresentante permanente è pervenuta alla Commissione il 17 giugno 1968. In conformità dell'articolo 1 della citata decisione del Consiglio, il governo lussemburghese ha trasmesso il progetto anche agli altri Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, la Commissione emette il seguente parere :

1. La Commissione constata che la proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 29 del Capitolato d'oneri della Société nationale des chemins de fer luxembourgeois intesa ad autorizzare questa ultima a stipulare accordi particolari che comportano riduzioni di prezzo ed altri vantaggi rispetto alle tariffe obbligatorie pubblicate.

Essa constata pure che il progetto di regolamento granducale stabilisce le condizioni di stipulazione di tali accordi, il regime di pubblicità nonché le modalità del loro controllo.

2. Ai sensi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione emette parere favorevole sulle misure che formano oggetto della proposta di legge e del progetto di regolamento granducale che non sembrano costituire ostacoli all'attuazione della politica comune dei trasporti.

Essa desidera tuttavia richiamare l'attenzione del governo lussemburghese sul fatto che potrebbe risultare necessario modificare talune disposizioni che figurano nel progetto di regolamento granducale, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di ammissione degli accordi particolari, il regime di pubblicità ed il controllo, allorché il Consiglio avrà deliberato sulla proposta di regolamento relativo all'instaurazione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci per ferrovia, su strada e per via navigabile, modificata, in applicazione dell'articolo 149, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e, nel senso dell'accordo adottato dal Consiglio il 22 giugno 1965, sull'organizzazione del mercato dei trasporti (doc. COM(65)415 del 27 ottobre 1965).

3. La Commissione non ritiene necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962.

4. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

La Commissione informa inoltre il governo lussemburghese delle considerazioni che essa ritiene di dover formulare in merito alle questioni sollevate dall'articolo 3 (paragrafo 3 — 9) del progetto di regolamento granducale riguardo all'esecuzione della raccomandazione n. 1-61 del 1° marzo 1961 dell'Alta Autorità della CECA ai governi degli Stati membri, relativa alla pubblicazione o alla comunicazione delle classi di prezzo, dei prezzi e delle disposizioni tariffarie applicate ai trasporti di carbone e di acciaio.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.